U.O. Acquisti e Logistica

FABRIANO, data del protocollo

AL DIRETTORE
AREA DIPARTIMENTALE AZIENDALE "ACQUISTI E LOGISTICA"
Dr. Matteo BIRASCHI

OGGETTO: riferimento nota del Direttore Amministrativo di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016 - affidamenti di forniture e servizi afferenti alle categorie merceologiche individuate dal DPCM 24.12.2015 nelle more dell'aggiudicazione della gara effettuata dal Soggetto Aggregatore – proposta provvedimenti inerenti l'affidamento del servizio di VIGILANZA ARMATA / GUARDIANIA per le necessità della sede operativa di ANCONA - Area Vasta n. 2.

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, e richiamati in questo medesimo contesto i presupposti e le indicazioni operative in argomento di cui alla precedente nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG in data 03.08.2016, si rappresenta, secondo circostanze documentate in atti, quali espressamente rilevate e rimesse all'attenzione nell'ambito della recente verifica del MEF citata nella medesima nota del Direttore Generale, la necessità di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche di procedere a nuovo affidamento del servizio di vigilanza armata / guardiania, occorrente presso la sede operativa di Ancona afferente a questa Area Vasta stessa.

Dato per presupposto il contesto normativo – regolamentare di riferimento, costituisce oggetto della presente relazione la proposta di procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante stipula di un "contratto ponte", da aggiudicarsi – previo esperimento di operazioni di negoziato ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) – per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto per il medesimo servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A., non risultando rispettivamente più esercitabili, nel caso di specie, secondo le citate circostanze documentate in atti, l'ipotesi della proroga del contratto secondo espressa previsione nel bando di gara iniziale, ovvero l'ipotesi della "ripetizione di servizi analoghi" quale a suo tempo prevista dall'articolo 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei presupposti ivi indicati.

Quanto all'ipotesi di procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante stipula di un "contratto ponte" secondo i presupposti sopra esplicitati, si ritiene l'opportunità, salvo diverso avviso dell'organismo tecnico aziendale di cui alla nota emarginata in oggetto, di procedere all'affidamento stesso previe operazioni di negoziato da esperirsi esclusivamente con l'attuale fornitore del servizio stesso, rappresentato dalla società FITIST SECURITY S.r.l. – con sede legale in JESI.

Presupposta la circostanza secondo cui il DPCM 24.12.2015 - quale recepito con DGRM n. 468/2016 - individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà oltre le quali è necessario ricorrere al Soggetto Aggregatore di riferimento, e dandosi atto che il valore economico / anno del servizio attualmente in essere ed in argomento è quantificato per un valore economico superiore a dette soglie, si rappresenta in premessa, in relazione al lasso



temporale ragionevolmente previsto per l'addivenire alla aggiudicazione della gara accentrata da parte del medesimo Soggetto Aggregatore, la ritenuta opportunità di non prevedere un problematico "passaggio di consegne" dall'operatore economico attualmente esecutore del servizio stesso ad un altro operatore economico.

A tal proposito, dandosi atto, incidentalmente, del favorevole andamento del contratto intervenuto nel tempo con detto attuale appaltatore in tutte le sue fasi di esecuzione sia dal punto di vista economico che dal punto di vista logistico nel senso di seguito commentato, si ritiene che l'ipotesi di procedere all'affidamento del servizio per l'eventuale passaggio ad altro operatore economico mediante nuova progettazione e relativo esperimento di gara, costituisca, in termini di costo tecnico - organizzativo - gestionale, fattispecie di complessità ragionevolmente non compatibile con la limitata durata temporale del "contratto ponte" di cui alla presente proposta, la quale può intendersi temporalmente e cautelativamente prospettata, salve diverse e più auspicabili circostanze legate alla tempestiva attivazione del citato Soggetto Aggregatore, per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del "contratto ponte" stesso fino al 31.12.2017.

Nella citata ipotesi di esperimento di gara per nuovo affidamento, ulteriori elementi di criticità ragionevolmente non compatibili con i tempi di attivazione del contratto previsti da parte del Soggetto Aggregatore potrebbero essere costituiti, in termini di costo / beneficio, stante la peculiarità del servizio in argomento, dalla non sostenibilità organizzativo - logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento del fornitore, per essa intendendosi gli aspetti legati agli investimenti di start – up e di implementazione del progetto da parte del fornitore stesso.

A quest'ultimo proposito, si intende rappresentare che il presidio dell'esecuzione del rapporto contrattuale in essere, intervenuto con la fattiva collaborazione dell'attuale operatore economico esecutore con cui si intende procedere a negoziato per la stipulazione del "contratto ponte" in argomento, ha consentito di realizzare nel tempo una dinamica razionalizzazione delle attività relative allo svolgimento del servizio in contestualità alla ottimizzazione dei percorsi tecnico - logistici idonel a soddisfare le esigenze legate ai diversi mutamenti e contenuti, già adottati e/o ancora in corso, dell'assetto organizzativo - assistenziale delle diverse strutture della sede operativa di Ancona afferenti a questa Area Vasta.

Tale razionalità gestionale ha inoltre consentito di realizzare nel tempo un tendenziale miglioramento dell'andamento economico, ulteriore rispetto a quanto favorevolmente conseguito con l'applicazione delle recenti disposizioni normative in tema di razionalizzazione della spesa sanitaria.

In conclusione, nel senso precedentemente anticipato, e stanti le considerazioni di merito sopra esplicitate, si ritiene di proporre all'organismo tecnico aziendale costituito per l'argomento con la nota indicata in oggetto, per il tramite di codesta Direzione della competente Area Dipartimentale Aziendale, l'opportunità di procedere a contrarre per la eventuale stipulazione di un "contratto ponte" per l'affidamento del servizio di VIGILANZA ARMATA / GUARDIANIA presso le diverse strutture della sede operativa di Ancona di questa Area Vasta n. 2 della Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 con l'attuale fornitore del servizio in argomento, rappresentato dalla società FITIST SECURITY S.r.l. – con sede legale in JESI, spiegante i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività dell'eventuale aggiudicazione del contratto fino al 31.12.2017, avendo cura di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale stipulazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed



immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento.

In merito alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dalla eventuale stipulazione dei contratto, si ritiene che tale quantificazione possa parametrarsi mediante proiezione dell'andamento di spesa sostenuto e consolidato per il periodo 01.01.2016 / 30.06.2016. In relazione ad una ipotesi di stipulazione del "contratto ponte" per il periodo 15.10.2016 / 31.12.2017, il valore economico del contratto stesso può pertanto intendersi stimato, salvi gli esiti del negoziato di cui alla presente proposta, per un valore complessivo di € 297.000,00 I.V.A. esclusa, da imputarsi pro – quota, rispettivamente, in relazione agli esercizi di pertinenza contrattuale, nell'ambito del budget provvisorio – anno 2016 – assegnato con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016, e con le disponibilità di budget provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio.

In attesa di sollecito riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCE E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E CO

dott. Carlo/Si

IL DIRETTORE MEDICO PRESIDIO OSPEDALIERO DI ANCONA I Meio lene

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche Sede Legale: Via Guglielmo Oberdan, 2 - 60122 ANCONA - C.F. e Partita IVA 02175860424 Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa; Via Turati 51 - 60044 FABRIANO